



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. PIRIA"**  
**LICEO SCIENTIFICO(RCPS014019) Rosarno; IPSASR (RCRA01401V) Rosarno;**  
**ITE (RCTD014015) Laureana di Borrello; Corso Serale ITE AFM (RCTD01450D)**  
Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) - Tel.0966439157  
Codice Fiscale: 82001100807 - Codice Univoco Ufficio: UFRYYD  
Indirizzo E-mail: [rcis01400v@istruzione.it](mailto:rcis01400v@istruzione.it) Pec: [rcis01400v@pec.istruzione.it](mailto:rcis01400v@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.istitutopiriarosarno.edu.it](http://www.istitutopiriarosarno.edu.it)

**LICEO SCIENTIFICO –ROSARNO**

**I.P.S.A.S.R. ROSARNO**

**I.T.E. LAUREANA DI BORRELLO**



# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**Triennio 2022-2025**

**ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024**

## PREMESSA

Il regolamento di istituto, adottato da ciascuna scuola italiana, è la carta legislativa scolastica per eccellenza che fissa le modalità logistiche e gestionali della scuola finalizzate a garantire l'attuazione del PTOF in base ai criteri di trasparenza e di coerenza.

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo", utile alla realizzazione degli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal PTOF dell'Istituto

La scuola, attraverso la libertà d'insegnamento e il confronto aperto tra le diverse posizioni culturali, mira alla piena e completa formazione della personalità dell'alunno che verrà raggiunta anche con la conoscenza delle norme e con la capacità di rispettarle. Apprezzare il valore della legalità è indispensabile per una vera maturazione e quindi per raggiungere tale finalità è necessario che l'azione educativa sia condivisa da tutte le componenti che nell'Istituto operano. La comunità scolastica interagendo con quella civile e sociale in un progetto di rispetto dei diritti-doveri dell'uomo e delle libertà fondamentali redige un regolamento d'istituto attraverso alcuni articoli formulati nell'ottica del pieno rispetto del dettato normativo, dei ruoli, delle funzioni e dei principi etico-morali a cui l'azione didattico-educativa s'ispira. Il personale scolastico e gli studenti sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Contestualmente all'iscrizione, ai genitori e agli studenti viene richiesta la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, che è parte integrante del presente Regolamento, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa tutti i diritti e i doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie come indicato dall'Art. 5-bis Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998.

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

### Inizio, svolgimento e termine delle lezioni e delle altre attività scolastiche

#### **Art. 1 Orario lezioni**

Gli orari di inizio e termine delle lezioni vengono deliberati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico, in conformità alla normativa relativa all'orario scolastico. Gli ingressi sono regolati nel modo seguente:

- gli studenti della sezione Liceo Scientifico e Liceo Linguistico entrano in classe alle ore 7.50;
- gli studenti della sezione I.P.S.A.S.R. alle ore 7.50;
- gli studenti della sezione I.T.E. alle ore 7.50.

Gli orari di uscita differiscono a seconda del piano orario di ogni indirizzo.

#### **Art. 2 Suono della campanella**

Il suono della campanella segnerà l'ingresso a scuola, il cambio alla fine di ogni ora di lezione e il termine delle attività didattiche; tre suoni consecutivi e prolungati indicheranno la conclusione anticipata delle lezioni.

#### **Art. 3 Ingresso in aula**

Premettendo che non è consentito entrare a scuola in ritardo, ovvero dopo l'inizio delle lezioni, si precisa quanto segue:

- l'ingresso nei locali della scuola deve avvenire in modo disciplinato. Gli alunni devono, con tempestività e ordine, recarsi nelle aule assegnate senza attardarsi nei corridoi o sostare sulle scale o nel cortile;
- gli alunni devono raggiungere le aule entro e non oltre l'orario stabilito;
- i docenti sono tenuti ad essere presenti in aula **cinque minuti prima** dell'inizio delle lezioni.

In caso di ritardo o assenza del docente, il rappresentante di classe deve avvertire il collaboratore scolastico del piano. Gli altri allievi resteranno in classe in attesa delle disposizioni della Presidenza.

#### **Art. 4 Intervallo**

L'intervallo si effettuerà all'interno delle classi in orari diversificati, regolamentati relativamente ad ogni singolo plesso e alla presenza del docente dell'ora. Gli alunni si recheranno ai servizi 1 (uno) per volta.

A discrezione del docente, qualora si verificassero urgenti necessità in orario non previsto si potrà autorizzarne l'uscita e, se necessario, annotarla sull'apposito registro di classe.

Il personale ausiliario ha l'obbligo di vigilare sui comportamenti degli alunni durante gli spostamenti dalle aule ai bagni e durante il cambio dell'ora, senza consentire la sosta nei corridoi, invitandoli a rientrare tempestivamente nelle rispettive aule.

#### **Art. 5 Cambio d'ora**

Nel cambio dell'ora e sino all'arrivo del docente dell'ora successiva è severamente vietato uscire dalla classe; non è permesso lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.

I docenti provvederanno a recarsi tempestivamente nelle classi ogni cambio d'ora, coadiuvati dai collaboratori assegnati ai piani e/o ai plessi, che dovranno vigilare le classi fino all'arrivo dei docenti.

L'allontanamento arbitrario, anche temporaneo, l'assenza in aula al cambio di ore e senza alcuna autorizzazione, non è assolutamente consentito e sarà perseguito a norma di regolamento.

#### **Art. 6 Uscita degli studenti al termine delle lezioni**

L'uscita dalle classi deve avvenire secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti per ogni plesso.

L'uscita deve avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza e tutte le modalità e le disposizioni stabilite in materia di sicurezza. Il docente dell'ultima ora sarà responsabile dell'uscita e dell'osservanza da parte degli allievi delle norme di sicurezza, coadiuvato dal collaboratore scolastico assegnato al piano e/o al plesso, che provvederà a darne l'avviso nei tempi stabiliti.

#### **Art. 6 Ritardi/uscite anticipate**

Solo per comprovati motivi è permesso entrare dopo l'inizio della prima ora, con la presenza del genitore o da chi ne fa le veci, che sarà tenuto a compilare un permesso giustificativo da presentare al D.S. o ai suoi collaboratore, i quali vaglieranno singolarmente caso per caso.

Il docente dell'ora di lezione ammetterà in classe, solo previa autorizzazione del Dirigente o di uno dei collaboratori, l'allievo in ritardo, riportando l'annotazione sul registro di classe elettronico.

I ritardi saranno mensilmente verificati dal coordinatore di classe e comunicati alle famiglie.

In casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori è consentita l'uscita anticipata su richiesta personale dei genitori o di chi ne fa le veci, **rispettando tassativamente il cambio dell'ora salvo casi di assoluta necessità.**

Il moltiplicarsi di richieste di uscite anticipate da parte dello stesso soggetto, incideranno negativamente sul voto di comportamento e di conseguenza, per il secondo biennio e quinto anno, **sul credito scolastico.**

Tutti i ritardi e/o uscite anticipate pari ad un'unità oraria **saranno contabilizzati al fine di verificare se la loro sommatoria sarà corrispondente alle ore di lezioni giornaliere, effettivamente svolte: ogni frazione di un totale di cinque ore di ritardi e/o uscite anticipate sarà considerata come una giornata di assenza da decurtare dal monte orario complessivo.**

**L'alunno in ritardo dovrà obbligatoriamente sostare nei locali della scuola fino al momento dell'ammissione in classe in attesa di essere giustificato da un genitore o da chi ne fa le veci.**

### **Art. 7 Uscite dall'aula**

Le uscite dall'aula devono essere limitate. Il permesso di assentarsi dall'aula viene concesso per un giustificato, urgente motivo. Lo studente che ha ottenuto il permesso di uscire deve far ritorno nel più breve tempo possibile e deve finalizzare il permesso ricevuto soltanto alle esigenze per cui ha ricevuto autorizzazione.

I docenti consentono l'uscita a un solo studente per volta, anche nel caso di permessi richiesti per motivazioni differenti.

Gli studenti possono recarsi in dirigenza, segreteria didattica, auditorium, laboratori e altri locali di servizio dell'Istituto solo negli orari previsti e dietro regolare permesso da parte del docente dell'ora. Si precisa, comunque, che durante le lezioni e nel cambio dell'ora sono vietati gli spostamenti in altre classi.

Per l'uscita dalle aule in caso di calamità si rispetta il piano di evacuazione dell'Istituto secondo le modalità adottate durante le esercitazioni.

È severamente vietato uscire arbitrariamente dalla scuola in orario scolastico. Gli inadempienti saranno ammoniti per iscritto e segnalati al Consiglio di Classe per eventuali provvedimenti disciplinari.

È severamente vietato, relativamente alla sede del Liceo, recarsi al chiosco, in orari o per motivi non regolamentati dalle disposizioni del D.S., affisse nelle singole classi. Nessun docente può delegare gli allievi per acquisto di bevande o altro.

Vista la delibera del consiglio d'Istituto del 27 Luglio 2007, relativa all'apertura del chiosco nel cortile della sede Liceo, la scuola si arroga la responsabilità di disciplinare tempi e modi relativi all'acquisto e alla fruizione dei beni, nel rispetto delle norme vigenti in materia .

Durante il corrente anno scolastico detto servizio è così regolato: il gestore riceverà la lista delle ordinazioni, tramite sms, entro la prima ora di ricreazione, che verranno consegnate, possibilmente entro le ore 10.30.

Durante le lezioni di Scienze Motorie o durante le ore di Esercitazione in Serra o in Azienda (sede IPSASR) è rigorosamente vietato agli alunni recarsi o comunicare con l'esterno. L'eventuale allontanamento verrà annotato sul registro di classe e considerato come assenza arbitraria.

### **Art. 8 Permessi d'uscita temporanei**

Richieste di permessi temporanei di uscita, per spostamenti all'interno dell'istituto potranno essere, sulla base delle motivazioni addotte, vagliate ed eventualmente concesse dal docente dell'ora che ne fornirà breve motivazione scritta all'alunno beneficiario, a sua tutela, lasciandone, altresì, traccia sul registro di classe.

I permessi temporanei di uscita dall'istituto saranno concordati con i genitori o chi ne fa le veci e vagliati e autorizzati dal D.S. o suo delegato.

### **Art. 9 Permessi permanenti di uscita anticipata o entrata posticipata**

Agli studenti con particolari problemi documentati, discrezionalmente valutati dalla Dirigenza, il D.S. può concedere eccezionalmente permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata, previa richiesta scritta e motivata del genitore.

I nominativi degli studenti con permessi permanenti saranno indicati in appositi elenchi, custoditi presso la sede della segreteria, area alunni e comunicati al coordinatore di classe.

### **Art. 10 Attività pomeridiane**

Nell'ambito dell'orario delle attività pomeridiane, gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola, per frequentare i laboratori (Rif. Regolamento generale dei Laboratori) e/o per particolari iniziative concordate con il D.S., solo in presenza di un docente e/o del personale ATA e il loro modus operandi deve attenersi alle disposizioni che regolano l'utilizzo di tali spazi.

La permanenza in Istituto da parte degli alunni autorizzati deve ispirarsi a criteri di massima correttezza e senso di responsabilità.

Gli eventuali danni e ammanchi di qualsiasi natura devono essere segnalati per iscritto al D.S. e, una volta accertati, sono addebitati ai responsabili.

### **Art. 11 Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento**

L'Istituto attua i percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento secondo quanto disposto dalla legge 107 del 13 luglio 2015 con particolare riferimento a quanto indicato nel patto formativo dell'allievo, della famiglia e nelle convenzioni con i soggetti ospitanti. Sono attuati anche percorsi di Alternanza all'estero..

## **Art. 12 Uscite e viaggi di istruzione**

1. Per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione si rimanda a quanto disciplinato dalla normativa vigente.

2. Se vi sono le condizioni di cui al Comma1, considerato che le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le uscite per i PCTO per i quali, fra l'altro, si rimanda alle Linee Guida vigenti, eventuali stage formativi, partecipazione a seminari, convegni, tirocini, concorsi e altro, al di fuori degli spazi scolastici per finalità educative sono attività formative guidate dai docenti, ogni alunno ha il diritto - dovere di parteciparvi al fine di cogliere le opportunità socio - culturali necessari per migliorare il suo processo di crescita civile e morale.

Durante le uscite per le suddette finalità gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e responsabile, è vietato l'uso di mezzi di locomozione da parte di studenti e di docenti; inoltre, risulta necessario acquisire tempestivamente l'autorizzazione scritta da parte dei genitori finalizzata all'attività didattica da realizzare.

Le proposte dei viaggi di istruzione già approvate dai rispettivi Consigli di Classe e presentate al D.S. dai coordinatori dei vari Dipartimenti, devono essere coerenti e funzionali alla programmazione didattica.

L'iter organizzativo ed esecutivo degli stessi sarà gestito dalla Commissione preposta, designata dal D.S. e approvata dal Collegio dei Docenti.

Il periodo di attuazione e le modalità di partecipazione sono proposti dal Consiglio di Classe e approvati dal Consiglio d'Istituto di anno in anno.

Il Consiglio d'Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche e delle proposte delle ditte vincitrici dei bandi, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative.

Quando la totalità della classe non partecipa a viaggi d'istruzione o visite guidate, gli alunni non partecipanti hanno il diritto/dovere di frequentare le lezioni. L'eventuale assenza in detti periodi deve essere giustificata.

## **Art. 12 Rientro da uscite e viaggi di istruzione**

1. Nel caso di brevi uscite, il giorno successivo al rientro, gli studenti devono essere regolarmente presenti a scuola; una eventuale assenza di massa potrà essere soggetta a provvedimenti disciplinari o essere considerata assenza non giustificata.

Salvo casi eccezionali precedentemente concordati, se la visita o il viaggio si prolunghi nel tempo, nel giorno di rientro il docente non dovrà sottoporre gli studenti a prove di verifica.

## **Art. 13 Accesso esterni all'istituto**

Durante le lezioni è rigorosamente vietato, ai collaboratori scolastici, **consentire l'ingresso in aula di parenti o altre persone che chiedano di conferire con alunni o docenti.** Il personale

ausiliario provvederà ad accompagnare le persone di cui sopra dal Dirigente o dai suoi collaboratori, per l'opportuna valutazione delle necessità del richiedente.

Gli esterni alla comunità scolastica possono accedere agli uffici amministrativi e di presidenza nel rispetto degli orari previsti.

I genitori che vorranno conferire con il D.S o suoi collaboratori osserveranno gli orari di ricevimento o fisseranno un appuntamento concordandolo con gli interessati o da chi ne fa le veci.

I genitori che vorranno conferire con i docenti o coordinatori di classi, lo potranno fare in orario di ricevimento e/o concordandolo con gli interessati.

## TITOLO II

### ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

#### Assenze, ritardi, uscite anticipate e giustificazioni

##### **Art. 14 Giustificazione assenze**

La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

Le assenze e i ritardi vanno giustificati tempestivamente sul Registro elettronico.

Per le **assenze inferiori a 5 giorni** si produce apposita giustificazione sul RE.

**Le assenze collettive non autorizzate sono considerate arbitrarie e quindi non giustificabili** e comportano apposito avviso alle famiglie.

Il docente della prima ora di lezione ha il compito di controllare le giustificazioni sul RE e vagliare i motivi addotti.

##### **Art. 14 bis Deroghe**

Si fa riferimento alla Nota Miur 30625 del 6 novembre 2019 su assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale e alla nota Miur 22190 del 29 ottobre 2019 che stabilisce che le istituzioni scolastiche, in merito alla validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, possono stabilire una serie di deroghe per assenze documentate e continuative, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. La stessa nota richiama la circolare ministeriale numero 20 del 4 marzo 2011, che propone a mero titolo indicativo, fatta salva l'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Oltre a queste, la nota 30625 pone all'attenzione degli interessati la condizione che concerne gli studenti assenti da scuola quando fanno visita ai propri familiari detenuti.

Si potrà inserire tra le possibili deroghe al limite minimo di presenza anche la fattispecie qualificabile come "ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale".

Compito del Collegio dei docenti sarà integrare la relativa delibera con tale ulteriore casistica, mentre il Consiglio di Classe dovrà verificare in concreto l'applicabilità o meno della deroga.

### **Art. 15 Assenze superiori a 5 giorni**

I periodi di assenza pari o superiori **a cinque giorni** vanno giustificati personalmente dai genitori o attraverso idonea documentazione (es. certificato medico). L'avvenuta giustificazione è indicata sul registro di classe a cura degli insegnanti della prima ora. La certificazione sarà consegnata al coordinatore di classe che provvederà a custodirla e valutarla in sede di Consiglio per vagliare eventuali deroghe.

Per le **assenze superiori a 5 giorni** e non dovute a malattia, lo studente può essere ammesso a scuola con giustificazione e senza certificato medico, ma con l'acquisizione di autocertificazione resa dal genitore o dall'alunno, se maggiorenne, ai sensi del DPR 403/98 e attestante che l'assenza è dovuta a causa che esclude ogni valutazione sanitaria.

In caso di assenza prolungata superiore a 10 giorni o di frequenti assenze saltuarie, in mancanza di comunicazione dei genitori, il Coordinatore di classe o il collaboratore del DS dispone i contatti con la famiglia prima di prendere gli opportuni provvedimenti con il Consiglio di Classe.

### **Art. 16 Ammissione con riserva**

La mancata presentazione della giustificazione comporta l'ammissione con riserva e relativa annotazione sul registro di classe; qualora anche il giorno successivo lo studente continui ad esserne sprovvisto, **opererà la proroga di ammissione con riserva, ma subentrerà l'obbligo di essere accompagnati dai genitori che giustificheranno, personalmente, detta assenza. La mancata osservanza, comporterà la non ammissione, previo avviso ai genitori.**

### **Art. 17 Scioperi e assenze dei docenti**

In caso di scioperi annunciati, in ottemperanza alla L. 146/90 e alla L. 83/2000, il D.S. invita in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro

la data riportata nella circolare. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà tempestivamente le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. Gli alunni che, in caso di sciopero, entrano a scuola potranno uscire solamente all'ora prevista. Nel caso di assenze preannunciate dei docenti, potrà essere modificato l'orario di entrata e di uscita solo previo avviso alla famiglia da effettuarsi almeno un giorno prima.

## **TITOLO III**

### **COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI**

#### **Obblighi e divieti**

#### **Art. 18 Comportamento corretto**

Tutti gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni e di comportarsi in maniera corretta e responsabile.

Gli studenti sono tenuti ad avere un **abbigliamento dignitoso** e adeguato all'ambiente scolastico, a mantenere, in ogni momento dell'attività scolastica, un linguaggio e un comportamento corretti e rispettosi verso il D.S., il personale docente e non docente, i compagni e chiunque si trovi a frequentare l'ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche; tale obbligo si estende agli spazi esterni dell'edificio e alle sue adiacenze.

Durante le lezioni, gli studenti devono restare seduti nei rispettivi posti, in modo composto ed educato; non possono cambiare di posto; È vietato mangiare e bere in aula durante le lezioni, tranne negli orari a tal fine stabiliti.

#### **Art. 19 Materiale scolastico**

Gli studenti sono tenuti a rispettare le consegne e ad essere provvisti del necessario materiale scolastico (libri, quaderni, tuta e scarpe da ginnastica, ecc.) atto a consentire una proficua partecipazione alle attività didattiche.

In caso contrario, l'allievo sarà ammonito con annotazione sul registro.

#### **Art. 20 Divieto di fumo**

È severamente vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i corridoi e le palestre, l'atrio e il piazzale antistante l'edificio.

E' vietato a tutti - studenti, docenti, personale non docente - fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni e in generale nell'ambito dell'edificio scolastico, secondo quanto stabilito dalla Legge 28 dicembre 2001 n°448 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995.

I contravventori saranno sanzionati a norma di legge, o secondo provvedimenti approvati dal Collegio dei Docenti. Il Regolamento sul divieto di fumo è allegato al presente Regolamento.

### **Art. 21 Uso di cellulari e di dispositivi elettronici**

Non è consentito utilizzare a scuola telefonini, videofonini, palmari e altri dispositivi elettronici simili a causa degli effetti dannosi derivanti dal loro perdurante uso tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.

Il divieto vigente, utile a contrastare l'uso improprio o non consentito dei digital device indicati, rimanda ai seguenti documenti:

- Circolare MIM del 19 dicembre 2022 n° 107190 *"Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe"*;

- Circolare del 15 marzo 2007 n° 30, *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*, in cui si esplicita che "il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi".

- Il documento della 7<sup>a</sup> Commissione Permanente del Senato della Repubblica XVIII Legislatura "sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento" (All.1 alla Circolare del 19 dicembre 2022).

I contravventori saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio che, a discrezione del docente, verrà restituito alla fine delle lezioni o consegnato al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore che provvederà a restituirlo direttamente ai genitori con formale convocazione.

È consentito l'uso dei monitor e/o eventualmente il computer collegato alla LIM esclusivamente per fini didattici e sotto la sorveglianza del docente. Eventuali danni arrecati alle apparecchiature informatiche, di cui tutti gli allievi della classe sono responsabili, saranno sanzionati con pene pecuniarie pari all'importo del danno.

Eventuali comunicazioni urgenti con le famiglie possono essere effettuate dai ragazzi con le apparecchiature della scuola e in presenza del personale scolastico.

### **Art. 21 bis Casi eccezionali**

“L'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere soltanto consentito, su autorizzazione del docente, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della “cittadinanza digitale”. (Circolare ministeriale di cui all'Art. 21 del presente Regolamento).

I dispositivi elettronici in classe possono essere impiegati soltanto “quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative. (Nota MIM n° 3952 del 19 settembre 2023).

a) L'utilizzo dei dispositivi elettronici per “finalità inclusive” è consentito relativamente a contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto. (Nota MIM n° 3952 del 19 settembre 2023).

b) L'utilizzo dei dispositivi elettronici per finalità didattiche e formative è consentito per attività connesse alle risorse digitali di ciascuna disciplina, soltanto con il consenso del docente.

## **Art. 22 Divieto di atti di cyberbullismo**

Sono considerati atti di cyberbullismo, e per l'effetto sono vietati:

- la ripresa per mezzo di videocamera, fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso;
- la pubblicazione su social network, e in ogni applicazione web, di video girati di nascosto dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso;
- l'invio di messaggi che contengano: insulti, minacce e contenuti offensivi che incitano al razzismo e all'intolleranza, all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo di ogni fede o credenza politica; materiale pornografico; informazioni notoriamente false ed ingannevoli che istigano a comportamenti che possono configurare abusi, minacce, oscenità, diffamazione e calunnie. Sono considerati, altresì, atti di cyberbullismo l'utilizzo da parte di un soggetto di foto di altre persone pubblicate senza il loro consenso o che mirino a impersonare un'altra persona falsificandone l'identità nonché a molestare, provocare o ingannare qualcuno, la trasmissione di virus o qualunque altro codice atti a danneggiare qualsiasi software o hardware o attrezzature per le telecomunicazioni.

In caso di violazione delle disposizioni il C.d.C. delibererà di intraprendere delle sanzioni disciplinari quali la sospensione dell'allievo, e se l'azione sarà reiterata, sarà fatta comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.c.p. Art. 20 Tutela della privacy o si procederà con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 196/2003, nel caso di violazione della privacy.

### **Art. 23 Divieto di introdurre sostanze alcoliche e stupefacenti**

È severamente vietato introdurre, nella scuola, sostanze alcoliche e stupefacenti. L'eventuale introduzione prevede la convocazione tempestiva della famiglia e la denuncia alle Autorità Competenti.

Oltre ai docenti, anche i collaboratori scolastici ed il personale ausiliario cureranno di far osservare la norma di cui sopra.

### **Art. 24 Momenti didattico-ricreativi**

Momenti didattico-ricreativi saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 25 Rispetto degli arredi**

Tutti gli studenti devono rispettare la struttura, gli arredi, le attrezzature, le aule e tutti gli spazi e, comunque, a tutto ciò che sia patrimonio dell'Istituto è dovuta cura e rispetto massimo da parte di tutti.

Eventuali danneggiamenti, sottrazione, manomissioni, qualora si accertino responsabilità degli studenti, saranno sanzionati secondo le modalità previste in dettaglio **dall'art. 4 del titolo "sanzioni e mancanze"**.

Tutti gli studenti devono mantenere puliti ed ordinati l'aula e i banchi.

È fatto divieto di uscire [dalle porte di sicurezza](#) ad eccezione di quanto previsto dal Piano di evacuazione.

### **Art. 26 Registro di classe elettronico**

Tutte le aule sono attrezzate con Lim e PC, pertanto il docente della prima ora avrà cura di ritirare la chiave del cassetto che custodisce il PC ed espletare le operazioni della I ora (appello, ritardi, giustificazioni, altro) utilizzando il Registro elettronico. Il docente dell'ultima ora di lezione avrà cura di riporre la chiave nell'apposita bacheca in segreteria didattica.

### **Art. 27 Sanzioni disciplinari: avviso alle famiglie**

Qualora gli studenti contravvenissero ai divieti punibili con sanzioni disciplinari, la scuola nella persona del coordinatore di classe, provvederà ad avvisare le famiglie degli alunni destinatari di sanzioni disciplinari o di sospensioni dalle lezioni mediante comunicazione scritta o telefonica.

Gli studenti in oggetto non possono essere riammessi a scuola se non accompagnati dai genitori.

### **Art. 28 Diritto di partecipazione alla vita scolastica**

Il diritto dello studente alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola è riconosciuto e disciplinato dal presente articolo, che demanda:

- al Consiglio di classe, con rappresentanza allargata, l'attivazione di strategie interattive affinché gli studenti esprimano la loro opinione in merito alla programmazione e

definizione degli obiettivi, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo, di materiale didattico e organizzazione e pianificazione di eventuali manifestazioni ed eventi didattico-educativi;

- alle assemblee studentesche di Classe e d'Istituto l'esercizio di opinione e di confronto su tutte le altre problematiche scolastiche.

### **Art. 29 Diritto di associazione**

Oltre agli incontri in presenza, si potrà fare uso della piattaforma istituzionale Microsoft TEAMS per i meeting on line, delle studentesse e degli studenti.

Nello specifico, si disciplina quanto segue:

l'esercizio del diritto di associazione delle studentesse e degli studenti è subordinato:

- all'inoltro di specifica richiesta al Dirigente recante la motivazione e la durata dell'assemblea;

### **Art. 30 Comunicazioni alle famiglie**

L'Istituto organizza gli incontri periodici scuola/famiglia, di cui si dà avviso sul sito web dell'istituto <http://www.istitutopiriarosarno.edu.it>, sulla cui homepage saranno pubblicati, di volta in volta, gli aggiornamenti relativi a consigli di classe e incontri scuola/famiglia, e anche il link al **Registro di Classe** riservato alle famiglie, cui si accede attraverso password e credenziali da ritirare presso la segreteria studenti. Gli incontri potranno essere pianificati, dai docenti, eventualmente tramite la piattaforma istituzionale Microsoft TEAMS.

Qualora il genitore abbia necessità di conferire con il docente, potrà essere ricevuto, se autorizzato dal Dirigente.

## **TITOLO IV**

### **MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI**

#### **PREMESSA**

Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno solo finalità educative e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti, a recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in relazione ai doveri e ad una corretta pratica comportamentale all'interno della comunità scolastica, vengono sanzionati nei

modi qui di seguito indicati, e nel rispetto dei principi previsti **dall'art 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti**. Resta inteso che tale regolamento, in tutte le formulazioni del suo reticolato e per quanto non espressamente previsto, rimanda alle norme del diritto civile e penale vigenti, ove ne ricorrano le condizioni.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

In base alla gravità e alla reiterazione del comportamento le sanzioni possono consistere in:

- ammonizione verbale o scritta sul registro di classe (RegistroElettronico)
- accompagnamento dello studente da parte di un genitore
- esclusione dal viaggio di istruzione
- sospensione con obbligo di frequenza
- allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con o senza esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica o all'esame di Stato
- pagamento delle sanzioni previste dalle leggi antifumo
- reintegro del bene danneggiato oppure pagamento di una somma di denaro equivalente all'ammontare del danno.
- Dopo tre note registrate sul registro di classe, in relazione alle infrazioni, il Consiglio di Classe può decidere di procedere all'allontanamento dello studente dalla scuola e a comminare le sanzioni, nel rispetto degli Articoli di pertinenza che seguono.

### **Capo I**

#### **SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI**

### **Art. 31 Scorrettezze verso le persone**

Scorrettezze sostanziali e formali e ogni altra manifestazione che leda il rispetto e la dignità della persona e del suo ruolo, rispettivamente: Capo d'Istituto, docenti, personale tutto della scuola, sono ritenute infrazioni gravi e, in relazione ad esse, è prevista una sanzione, erogabile dal Consiglio di Classe, di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità della scorrettezza, da **un minimo di tre giorni ad un massimo di 15.**

La violazione del diritto individuale alla privacy (es. fotografia senza il consenso dell'interessato) sarà punita attraverso annotazione scritta oppure, a seconda della gravità, si potranno comminare sanzioni più gravi, fatte salve le ulteriori determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie.**

### **Art. 32 Minacce e tentato uso della violenza**

Minacce verbali, tentato uso della violenza o della forza, intimidazione e altre scorrettezze fra alunni, o anche nei confronti del D.S., dei docenti e del personale ATA, sono ritenute infrazioni gravi e per esse è prevista una sanzione, di allontanamento dalla scuola, **da un minimo di cinque giorni ad un massimo di 15**, erogabile dal Consiglio di Classe, che decide – valutando l'entità di ogni caso – **se operare o no nella composizione allargata** a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori\*, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surrogazione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore dello stesso), fatte salve le ulteriori determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie.**

\*NOTA: Relativamente alla componente genitori e alunni si fa presente quindi che vi è una componente di diritto (i docenti) ed una componente elettiva (i due rappresentanti degli studenti e il/i rappresentante/i dei genitori della relativa classe)

### **Art. 33 Abbandono della classe e della scuola**

Gli studenti che si allontanino abbandonando arbitrariamente l'aula o che si spostino in altre classi senza autorizzazioni, o che si aggirino per i corridoi per i più disparati motivi senza permesso, fuori dagli orari consentiti, o che creino situazioni di disturbo all'interno della classe o fuori di essa, ivi compresi i corridoi e i laboratori, gli spazi antistanti l'edificio, gli atri, i servizi sanitari, saranno destinatari di annotazioni sul registro di classe da parte del docente dell'ora. Dopo un congruo numero (da 3 annotazioni in poi), il coordinatore o il responsabile di plesso o il collaboratore provvederà ad avvisare le famiglie;

le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per la famiglia**. Se il comportamento è reiterato, il C.d.C. prenderà dei provvedimenti disciplinari al riguardo, compresa la possibilità di una sospensione da **1 a 3 giorni**, che avrà delle ricadute negative sul voto di condotta.

Gli studenti che si allontanano abbandonando arbitrariamente la scuola saranno destinatari di annotazione sul registro di classe e di sospensione. Sarà il C.d.C. nella sua composizione allargata a deliberare la durata dei giorni di sospensione che comunque, **se le azioni sono reiterate**, non potranno essere inferiori a tre giorni.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

#### **Art. 34 Danneggiamento agli arredi**

Per il danneggiamento durante le attività didattiche e/o assembleari e/o associative di arredi, infissi, pareti, LIM, PC, postazioni fisse e mobili, Hardware, ed eventuali altri elementi e/o strutture anche di aule speciali, spazi comuni e servizi, sparizione o manomissioni di registri personali o di classe o materiali e strumenti di cui è in possesso la scuola, il Consiglio di classe, opportunamente convocato di volta in volta, valuterà, in relazione all'entità del danno, la relativa sanzione del caso, compresa la copertura dei danni arrecati o il reintegro del bene danneggiato.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per la famiglia**.

#### **Art. 34-bis Preparazione al rientro nella comunità scolastica**

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

## **Capo II**

### **SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI**

**(art. 4 comma 9 D.P.R. n. 249/1998 così come modificato  
e integrato dal D.P.R. 235/2007)**

#### **Art. 35 Sanzioni gravi**

Gravi minacce verbali, continuo uso della violenza o della forza, incendio o allagamento dei locali scolastici, reati di natura sessuale e altre scorrettezze verso il Capo d'Istituto, i docenti e il personale tutto della scuola, o verso gli stessi studenti, sono ritenute infrazioni gravissime e per esse è prevista una sanzione, erogabile **dal Consiglio d'Istituto**, di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità del caso, per un periodo **superiore a 15 giorni**.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

#### **Art. 35-bis Preparazione al rientro nella comunità scolastica**

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

## **CAPO III**

### **SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI**

### **Art. 36 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica**

Tale provvedimento comporta:

- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con o senza l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione alla classe successiva, all'esame di Qualifica professionale, all'esame di Stato.  
L'irrogazione di tale sanzione è disposta dal **Consiglio d'istituto** quando ricorrono le seguenti circostanze:
- devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure comportamenti che abbiano creato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. allagamento, manomissione di impianti elettrici e di sicurezza, incendi, ecc.);
- il fatto commesso deve essere caratterizzato da obiettiva gravità nell'offensività di beni giuridici.
- vi siano recidive di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti di violenza grave o comunque quando i fatti commessi siano connotati di particolare gravità tale da ingenerare seria apprensione sociale e non siano possibili o consigliabili interventi per reinserire lo studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico in corso.

## **Capo IV**

### **SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA**

### **Art. 37 Inosservanza disposizioni**

Per l'inosservanza di una precisa disposizione impartita dal Dirigente o dai collaboratori o dai docenti è prevista l'ammonizione scritta da parte del Dirigente o del docente.

### **Art. 38 Falsificazione firme**

Per la falsificazione di firme su atti o documenti è prevista la convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe e l'ammonizione scritta da parte del Dirigente o del docente.

### **Art. 39 Impegni di studio**

Per l'irregolarità reiterata negli impegni di studio è prevista la comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe.

#### **Art. 40 Assenze**

Per le assenze ingiustificate e reiterate, è prevista l'ammonizione scritta e la comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe.

#### **Art. 41 Visite guidate e viaggi d'istruzione**

L'alunno che riporta provvedimenti disciplinari con sospensione di durata pari o superiori a tre giorni, non potrà partecipare né alle visite guidate né ai viaggi d'istruzione. Sarà reintegrato in assenza di recidive.

#### **Art. 42 Traccia sul registro**

Sospensioni di qualsiasi durata, comminate per uno dei motivi individuati dal presente Titolo, comportano che se ne lasci traccia sia sul registro di classe sia su quello dei verbali al punto all'o.d.g "andamento/provvedimenti disciplinare/disciplinari" .

Il Registro elettronico dell'Istituto costituisce **atto di notifica per le famiglie**.

### **SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE**

MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
Mancata giustificazione dopo il secondo giorno dall'assenza	<b>Richiamo verbale (Ammonizione)</b> annotato sul Registro di Classe	Docente
Mancata giustificazione dopo il terzo giorno dall'assenza	<b>Richiamo scritto (censura)</b> annotata sul Registro di Classe.	Docente
Assenza "strategica" in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	<b>Richiamo verbale (Ammonizione)</b> annotata sul Registro di Classe	Docente
Prima recidiva assenza "strategica" in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	<b>Richiamo scritto (censura)</b> annotata sul Registro di Classe.	Docente
Ulteriore recidiva* assenza "strategica" in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	<b>Convocazione della famiglia</b> per: - presa visione e ritiro del decreto di sospensione - riammissione in classe	Consiglio di Classe
Assenza di massa	<b>Richiamo scritto</b> sul Registro di classe, a tutta la classe, equivalente ad una nota scritta per ogni singolo allievo della classe + <b>convocazione della famiglia</b> per riammissione in classe.	Docente

Recliva assenza di massa	<b>Decreto di sospensione con obbligo di frequenza</b> a tutta la classe, equivalente ad una sospensione per ogni singolo allievo della classe + <b>convocazione della famiglia</b> per: - per presa visione e ritiro del decreto di sospensione - riammissione in classe	Consiglio di Classe
--------------------------	---	---------------------

**SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI RITARDI -  
ENTRATE POSTICIPATE ED USCITE ANTICIPATE**

MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
Numero di ritardi (ingresso alla 2° ora) ingiustificati fino ad un massimo di 2 nell'arco di un mese	<b>Richiamo verbale (Ammonizione)</b> annotato sul Registro di Classe	Docente
Numero di ritardi (ingresso alla 2° ora) ingiustificati da 3 e fino ad un massimo di 5 nell'arco di un mese (ritardo frequente)	<b>Richiamo scritto (censura)</b> annotato sul Registro di Classe	Docente
Numero di ritardi (ingresso alla 2° ora) ingiustificati superiore a 5 nell'arco di un mese (ritardo sistematico)	<b>Richiamo scritto</b> annotato sul Registro di Classe + <b>convocazione della famiglia</b> per riammissione in classe	Docente
Prima recidiva ritardi frequenti o sistematici, ingiustificati	<b>Decreto di sospensione con obbligo di frequenza + convocazione della famiglia</b> per - presa visione e ritiro del decreto di sospensione - riammissione in classe	Consiglio di Classe
Ulteriore recidiva ritardi frequenti o sistematici, ingiustificati	<b>Decreto di allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni in relazione alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia</b> per presa visione e ritiro del decreto di allontanamento	Consiglio di Classe
Uscita anticipata ingiustificata a seguito di insistente richiesta di un genitore e con parere contrario della Presidenza	<b>Richiamo scritto (censura)</b> annotato sul Registro di Classe	D.S. o suo collaboratore

**TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLE MANCANZE LEGATE AL COMPORTAMENTO**

FINALITA' EDUCATIVA	DURATA: SEMPRE TEMPORANEA (Tranne per casi di eccezionale gravità)	
MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disturbo saltuario durante le lezioni</li> <li>- Interventi inopportuni durante le lezioni</li> <li>- Scorrettezze non gravi</li> <li>- Consumo non autorizzato di cibo e/o bevande nelle classi</li> <li>- Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico</li> <li>- Violazione del divieto di fumo nei locali dell'istituto</li> </ul>	<p><b>Richiamo verbale (Ammonizione)</b> annotato sul Registro di Classe</p>	<p>Docente</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disturbo continuo durante le lezioni</li> <li>- Ritardato rientro in classe dopo un permesso di uscita dall'aula</li> <li>- Mancanza di rispetto non grave nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola</li> <li>- Inosservanza non grave alle norme di sicurezza ed alle disposizioni organizzative</li> <li>- Falsificazioni giustificate o manomissione di documenti scolastici</li> <li>- Uso del telefono cellulare in classe</li> <li>- Violazione del divieto di fumo nei locali dell'istituto</li> <li>- Abbigliamento indecoroso</li> <li>- Danni non gravi alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori;</li> <li>- Danni non gravi alle aule e/o al patrimonio della scuola</li> </ul>	<p><b>Richiamo scritto (censura)</b> annotata sul Registro di Classe</p>	<p>Docente</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recidiva delle mancanze elencate al Punto precedente</li> </ul>	<p><b>Decreto di sospensione con o senza obbligo di frequenza + convocazione della famiglia</b> per presa visione e ritiro del decreto di sospensione</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grave turbativa al regolare andamento delle lezioni</li> <li>- Allontanamento arbitrario dalla classe</li> <li>- Mancato rientro in classe dopo un permesso di uscita dall'aula</li> <li>- Allontanamento dall'istituto durante le ore di lezione</li> <li>- Mancanza di rispetto grave nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola</li> <li>- Inosservanza grave alle norme di sicurezza ed alle disposizioni organizzative</li> <li>- Utilizzo improprio del cellulare e del video</li> </ul>	<p><b>Decreto di allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni in relazione alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia</b> per presa visione e ritiro del decreto di allontanamento</p>	<p>Consiglio di Classe</p>

<p>telefonino con violazione la privacy</p> <p>Danni (1) gravi alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori;</p> <p>- Danni gravi alle aule e/o al patrimonio della scuola</p>		
<p>- Violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola</p> <p>- Detenzione e/o uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto</p> <p>- Danneggiamento colposo alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori, alle aule e/o al patrimonio della scuola che comporti una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p> <p><b>Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, comma 7 dello Statuto</b></p>	<p><b>Decreto di allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e di durata adeguata alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia</b> per presa visione e ritiro del decreto di allontanamento</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>- Recidiva delle mancanze elencate al punto precedente</p> <p>- Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale e contemporanea impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p>	<p><b>Allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico</b></p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>- Ricorrenza delle stesse condizioni di cui al precedente Punto, nei casi più gravi</p>	<p><b>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi</b></p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

1 Nel caso di danno a qualsivoglia elemento costituente patrimonio della scuola, il responsabile dell'atto vandalico, oltre alla sanzione disciplinare prevista, dovrà risarcire il danneggiamento procurato in misura proporzionale all'entità dello stesso.

Il risarcimento avverrà con il pagamento dell'importo stabilito, a mezzo di versamento con bollettino di c/c postale dell'Istituto.

**ALLEGATO AL TITOLO IV**  
**SANZIONI**

**ALLEGATO 1**  
**RESPONSABILITA' PENALE DEGLI STUDENTI**

**Premessa**

Dedicare, nel presente Regolamento, un'apposita sezione alla responsabilità penale degli studenti ha il precipuo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti, le famiglie e gli operatori scolastici circa il disvalore sociale di taluni comportamenti che nei casi più gravi meritano di essere sanzionati non solo sotto il profilo disciplinare ma anche sotto quello penale. E' compito della scuola promuovere e sostenere un percorso di educazione alla legalità finalizzato ad inculcare agli studenti, espressione della società del futuro, la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è e a far loro comprendere che la "libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro".

**§1**

**Responsabilità penale**

Salvo quanto previsto e disposto dal presente regolamento in materia di sanzioni disciplinari, ogni comportamento tenuto dallo studente nei locali della scuola o nelle aree ad essa pertinenti, che integra una fattispecie di reato punibile a norma del codice penale o di leggi speciali, va prontamente denunciato alle autorità scolastiche e all'autorità giudiziaria competente per i provvedimenti del caso.

A norma del codice penale è punibile lo studente che al momento della commissione del fatto penalmente rilevante abbia già compiuto la maggiore età.

E' imputabile altresì lo studente che nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere o di volere.

Non è invece imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva ancora compiuto quattordici anni.

E' fatta in ogni caso salva la responsabilità civile delle famiglie e dello studente maggiorenne per i danni derivanti dai fatti penalmente rilevanti.

**§2**

### **Casi esemplificativi di comportamenti penalmente rilevanti**

Ai fini di quanto sopra, a titolo esemplificativo, sono comportamenti penalmente rilevanti: il danneggiamento degli arredi, degli infissi, degli impianti; l'imbrattamento dei muri interni ed esterni; gli atti intimidatori, le minacce, gli atti persecutori o di bullismo, le percosse, le lesioni, la violenza privata, lo stalking, i palpeggiamenti, gli atti di libidine e la violenza sessuale perpetrati ai danni del personale scolastico (docenti, collaboratori, ecc.), degli studenti o di soggetti terzi alla scuola; la detenzione e lo spaccio di stupefacenti; la detenzione e il porto di armi da sparo o da taglio (coltelli, taglierini, ecc.); il danneggiamento e l'imbrattamento dei veicoli del personale scolastico o di terzi.

### **§3**

#### **Ipotesi di circostanze aggravanti**

Sono da considerarsi circostanze aggravanti l'aver commesso il fatto da parte di più di un soggetto anche con l'apporto di soggetti esterni alla scuola; l'aver commesso il fatto dopo avere indotto la vittima in stato di soggezione psicologica o fisica o comunque in stato di incapacità; l'aver commesso il fatto sotto la minaccia dell'uso delle armi o di cose comunque atte ad offendere; l'aver commesso il fatto mediante l'uso delle armi, di arnesi o grimaldelli o comunque mediante l'uso di oggetti idonei allo scasso o atti ad offendere o ad arrecare comunque danni.

### **§4**

#### **Obbligo di denuncia**

E' fatto obbligo a chiunque ne abbia conoscenza di denunciare immediatamente ogni fatto o comportamento penalmente rilevante posto in essere dagli studenti alle autorità scolastiche e all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine, ciascuno per le proprie competenze. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di chi è vittima del reato di sporgere querela nei confronti dell'autore del fatto in tutti i casi in cui è esclusa la procedibilità d'ufficio.

In particolare è fatto obbligo ai docenti che assistono a comportamenti penalmente rilevanti di annotare sul registro di classe detti comportamenti per i conseguenti provvedimenti disciplinari, nonché di darne immediata notizia al Dirigente o al Responsabile che provvederanno, senza indugio, a farne denuncia alle autorità competenti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine) e ad informare le famiglie coinvolte.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici che assistono a fatti penalmente rilevanti posti in essere dagli studenti di darne immediata comunicazione al docente dell'ora, che sarà tenuto a procedere come sopra, ovvero, nel caso il fatto si sia verificato fuori dalle ore di lezione, di

darne immediata comunicazione al Dirigente o al Responsabile che provvederanno senza indugio a farne denuncia alle autorità competenti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine) e ad informare le famiglie coinvolte.

L'omessa denuncia da parte di chi ne è tenuto dei fatti di cui sopra implica le responsabilità di legge.

Chiunque assiste ad un fatto penalmente rilevante da chiunque commesso e non fa nulla per impedirlo è penalmente responsabile al pari dell'autore del reato (art. 40 comma 2 c.p.).

## §5

### Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme del codice penale.

## TITOLO V

### Impugnazioni (art. 5 dal D.P.R. 235/2007)

#### Art. 1 Ricorsi

Nel caso in cui la sanzione sia ritenuta ingiusta si può ricorrere chiedendone l'annullamento o la modifica. Il ricorso deve essere presentato, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, da chiunque vi abbia interesse. L'istanza va presentata alla commissione di garanzia interna alla scuola (OdGI).

#### Art. 2 Composizione, funzionamento e durata dell'OdGI

Viene istituito un **Organo di garanzia** interno alla scuola con i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica;
- decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere circa l'applicazione del regolamento di disciplina.

L'OdGI è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio d'istituto, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante del personale ATA..

È prevista la nomina di un membro supplente (uno per ogni categoria rappresentata in commissione) per la sostituzione dei titolari in caso di impedimento o coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi sul ricorso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso, qualora non decida entro tale termine, il suo silenzio va interpretato come rigetto, pertanto la sanzione è da intendersi come confermata.

L'organo di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Per la validità della seduta, tenuto conto dell'opportunità della presenza di tutte le sue componenti, il collegio deve essere perfetto (presenza di tutti i suoi componenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione dal voto. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

La commissione di garanzia dura in carica 2 anni.

### **Art. 3 Convocazione dell'OdGI.**

La convocazione dell'OdGI spetta al presidente che designa il segretario.

I membri dell'OdGI dovranno essere convocati almeno cinque giorni prima della seduta con atto scritto.

## **TITOLO VI**

### **CUSTODIA DEI LOCALI, DEI BENI - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

#### **Art. 1 Locali scolastici**

I laboratori, le aule speciali, la palestra, la biblioteca e tutti gli altri locali della Scuola ove si trovano beni mobili di valore, devono rimanere chiusi a chiave nelle ore in cui non vengono utilizzati.

#### **Art. 2 Ruolo del consegnatario**

Il consegnatario dei locali risponde dello stato dei locali stessi per tutto il periodo di consegna. Il consegnatario che entrando nei locali verifica l'assenza di oggetti o l'esistenza di danni è tenuto a dare immediata comunicazione alla Presidenza.

#### **Art. 3 Trasporto arredi/beni**

Gli strumenti, gli arredi e ogni altro bene mobile di proprietà dell'istituto devono e/o possono essere trasportati fuori dall'istituto previa autorizzazione scritta della presidenza.

#### **Art. 4 Esercitazioni in laboratorio**

Le esercitazioni di laboratorio sono svolte dall'insegnante coadiuvato dall'assistente tecnico il quale è tenuto a preparare preventivamente le attrezzature necessarie e indicare su apposito registro il tipo e la quantità di materiale utilizzato.

#### **Art.5 Calendario laboratori**

I docenti che intendono utilizzare i laboratori didattici devono presentare richiesta al Dirigente o al collaboratore in tempi utili, indicando data, ore di utilizzo e motivazione didattica, previo accordo con il responsabile del Laboratorio e seguendo le indicazioni presenti nei regolamenti dei laboratori. In tal caso è preferibile calendarizzare le lezioni/esercitazioni in laboratorio.

#### **Art. 6 Aule audiovisivi**

Alle sale riservate agli audiovisivi e ai laboratori di cui al punto 4 possono accedere solamente i docenti, gli addetti alla manutenzione e alla pulizia e le classi accompagnate dal rispettivo insegnante.

#### **Art. 7 Fotocopiatrici**

La fotocopiatrice della scuola non può essere utilizzata autonomamente dagli allievi; i docenti che ne abbiano necessità devono rivolgersi ai Collaboratori Scolastici.

#### **Art. 8 Viaggi d'istruzione**

I viaggi d'istruzione dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti, vengono concordati in seno al Consiglio di Classe e vagliati da una Commissione preposta ai viaggi.

#### **Art. 9 Integrazione spese viaggi**

Sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, Il Consiglio d'Istituto potrà deliberare in merito all'integrazione delle spese nel caso in cui vi siano alunni che versano in condizioni economiche disagiate, previa acquisizione di opportuni accertamenti.

#### **Art. 10 Annullamento viaggi**

Il viaggio di istruzione già programmato può essere annullato dal Consiglio di Classe o nei casi urgenti dal Dirigente, se il comportamento della classe, in riferimento alla disciplina ed ai risultati didattici, non dia garanzie sufficienti per una positiva riuscita.

#### **Art. 11 Visite guidate**

Le visite guidate, il PCTO presso complessi aziendali o località d'interesse storico e culturale possono essere effettuate anche in comuni diversi da quelli dove ha sede l'Istituto scolastico, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno, ad eccezione delle visite guidate presso istituti specifici, come ad esempio ad indirizzo tecnico-scientifico .

## **TITOLO VII**

### **PASSAGGI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'**

#### **Premessa**

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come indicato). Gli esami integrativi e di idoneità si sostengono entro i termini stabiliti dalla norma vigente in materia, fatti salvi casi eccezionali autorizzati dal Consiglio d'Istituto.

#### **1 - Passaggi nel 1° anno**

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IIS "R. Piria" - *Liceo Scientifico* - *ITE* - *IPSASR* - possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, allegando

il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

## **2 - Passaggi al 2° anno**

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell' Istituto devono presentare apposita domanda entro il 31 luglio. Essi non sostengono prove integrative (eccetto per l'IPSASR e per l'ITE in cui sono presenti materie di indirizzo) di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico potrà attivare per questi alunni corsi di recupero (se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle materie professionali.

## **3 - Passaggi al 3° anno**

Gli alunni della classe 2<sup>a</sup> promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell' Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 31 luglio. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dell'istituto che possano rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).

## **4 - ESAMI di IDONEITA'**

Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= "salto" di una classe), purché abbia avuto dalla

classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

### **5 - Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale (sede IPSASR)**

Agli esami integrativi o di idoneità **alla quarta o alla quinta classe** sono ammessi coloro che provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= "salto" di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto **attività lavorativa** (alternanza scuola/lavoro) coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola oppure di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.

Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

Dall'anno scolastico 2014-15, per effetto dell'entrata a regime del riordino degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.

### **6 - Nulla Osta**

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25 ).

I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. "Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

### **7- Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico**

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

### **8 - Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Stato**

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio Scolastico Provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>).

Le prove d'esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

### **9- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe**

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 20 agosto.

## **ALLEGATO 1 AL TITOLO VII**

### **Riferimenti normativi**

#### **O.M. n.90 del 21.05.01 Art.24 Esami integrativi**

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

### **O.M. n.90 del 21.05.01 Art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali**

1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica

prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.

4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.

#### **D.Lgs 297/94 art 192 c. 6**

6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

## **TITOLO VIII**

### **REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI”**

#### **Art.1 Ammissione in classe**

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente Uditore Esterno. L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal consiglio di classe. Tale deliberazione è obbligatoria. Il Dirigente Scolastico, visto il contesto socio-economico difficile in cui è ubicato l'istituto, con un elevato tasso di abbandono scolastico e con presenza di famiglie e di studenti disagiati e disadattati (Rom, extracomunitari, nuclei appartenenti alla malavita organizzata ...), valuterà la possibilità di ammettere la frequenza di Uditori Esterni provenienti dallo stesso istituto. Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.).

## **Art. 2 Il curriculum**

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare alunni provenienti da Istituti con stesso indirizzo.

## **Art. 3 Prove e valutazioni**

Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.

## **Art. 4 Esercitazioni in laboratorio**

Lo studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle esercitazioni nei laboratori alle seguenti condizioni:

- ricevere, preventivamente, un'informazione base sui rischi presenti nei laboratori;
- conoscere, preventivamente, il relativo regolamento;
- assistere alle esercitazioni in presenza e assistenza dell'insegnante o assistente tecnico.

## **Art. 5 Sanzioni e assicurazione**

Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. Lo studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è tenuto al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi scelto. Lo studente Uditore Esterno è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato allo studente regolare.

## **Art. 6 Frequenza**

Lo studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dello studente Uditore Esterno, come pure l'entrata e l'uscita dello stesso

se non coincidenti con l'inizio o il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se lo studente Uditore Esterno è maggiorenne. Al contrario è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne facendone le veci ha firmato la domanda di ammissione come studente Uditore Esterno.

#### **Art. 7 Permesso allo studio**

Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori.

### **CORSI SERALI**

Per i Corsi Serali ITE di Laureana di Borrello e IPSASR di Rosarno si applica il presente Regolamento e, ad integrazione dello stesso, il Regolamento dei Corsi serali quivi allegato per farne parte integrante.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, in materia di salute e sicurezza, si rimanda alla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico

Prof..ssa Mariarosaria Russo

# PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

**A.S. 2023/2024**

L'Istituto d'istruzione Superiore "R. Piria di Rosarno", rappresentato dal Dirigente Scolastico;

I Signori \_\_\_\_\_

Genitori dell'alunno/a \_\_\_\_\_

Iscritto per il corrente anno scolastico alla classe \_\_\_\_\_

Sottoscrivono il presente patto educativo di corresponsabilità

## **Premessa**

**Visto** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**Visto** il D.M. n. 5843 /A3 del 16 ottobre 2006 "*Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*";

**Visti** i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*";

**Visto** il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*";

**Visto** il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";

**Vista** la *La legge n.71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*;

**Visto** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, *Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39*;

**Vista** la *legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (Nota MI n. 35 del 22.06.2020), ai sensi dell'art.3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92"*.

**Considerate** le esigenze del vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;

**Considerata** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**Considerata** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa;

**Considerata** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**Considerata** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di

*didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze*

*scolastiche;*<sup>2</sup>

**Preso atto** che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che

*dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;*

**Preso atto** che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di

*risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione,*

*partecipazione e rispetto dei regolamenti,*

#### **L'ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:**

- Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;
- Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno student, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- Promuovere il merito e il talento e incentivare le situazioni di eccellenza, nonché comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza;
- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelando la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto di corresponsabilità;
- Rispettare e far rispettare affettività ed emozioni individuali favorendo comportamenti eticamente e civilmente corretti nei confronti di tutti, senza alcuna discriminazione e sanzionando con la dovuta severità quelli reiterati e di evidente disvalore etico;
- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy, informandole sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti.
- Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all'utilizzo di

telefonini e altri dispositivi elettronici; Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;

- Offrire iniziative culturali nel rispetto della privacy, per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio.

#### **LO STUDENTE SI IMPEGNA A:**

- Prendere coscienza dei propri diritti-doveri mantenendo costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico, inteso come insieme di persone, ambienti e attrezzature, senza recarvi alcun danno;
- Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, degli compagni, utilizzando un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell'istituzione scolastica;
- Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti, sia a casa sia a scuola;
- Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;
- Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
- Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà accettando e aiutando gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;
- Arrivare puntuali a scuola (ore 7.50 in classe);
- Tenere obbligatoriamente il telefono cellulare spento, durante le ore di lezione;
- Gli studenti devono rispettare le "Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro" emanate ai sensi delle disposizioni vigenti;<sup>3</sup>
- Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell'ambito delle attività didattiche anche con l'ausilio di piattaforme digitali, nel rispetto del diritto all'apprendimento e del regolamento d'Istituto.

#### **LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:**

- Prendere visione del piano formativo, dividerlo e discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa;
- Collaborare attivamente, nel rispetto dell'istituzione scolastica instaurando un clima positivo di dialogo, informandosi costantemente del percorso didattico- educativo dei propri figli, favorendo una assidua frequenza dei

propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le

comunicazioni provenienti dalla scuola;

- Rispettare le regole della scuola (in particolare, orari di ingresso), collaborando nell'azione educativa, di

valorizzazione delle esperienze scolastiche del figlio e a motivarne la partecipazione;

- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, disciplinari, stimolando una riflessione con i

propri figli sugli eventuali episodi di conflitto e di criticità;

- Dà il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di video e immagini che ritraggano il proprio figlio/a nello

svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari.

## **IN MERITO AL PIANO DI AZIONE CHE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTENDE ATTUARE AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

**L'ISTITUZIONE SCOLASTICA** si impegna a:

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di

disagio personale o sociale.

**LA FAMIGLIA** si impegna a:

1. Conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto con le relative norme disciplinari;

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo

degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre

violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione dei provvedimenti disciplinari decisi dalla scuola;

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con

l'Istituzione scolastica.

## **DPR 24 giugno 1998, n. 249**

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

### **ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

#### **"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

##### **Art. 1 (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

#### Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

#### Art. 6 (Disposizioni finali)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

## **REGOLAMENTO INTERNO CORSO SERALE**

### **a.s. 2023\_2024**

#### **PREMESSA**

Scopo di questo Regolamento è quello di fornire alcune informazioni utili sui corsi serali attivi presso l'Istituto di Istruzione Superiore ' R. Piria ' di Rosarno : corso serale per adulti di II livello IPSASR 'ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE' opzione 'VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO' (I-II-III PERIODO) (RCRA014507) per il conseguimento del **DIPLOMA DI AGROTECNICO** con sede in ROSARNO e corso serale per adulti di II livello I.T.E. 'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: ARTICOLAZIONI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM) per il conseguimento del **DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE** e SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA) (RCTD01450D) per il conseguimento del **DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO PROGRAMMATORE** con sede in LAUREANA di BORRELLO (II PERIODO: Classi 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> e III PERIODO Classi 5<sup>a</sup> ) e ( I PERIODO: Classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> ) in ROSARNO. 'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: **DIPLOMA SISTEMA MODA** (I PERIODO: Classi 1<sup>a</sup> e 2).

Nell' augurarVi buona lettura e buon lavoro, Vi invitiamo per qualunque chiarimento a rivolgervi al Dirigente, al Coordinatore del Corso serale e ai Docenti.

Il Collaboratore del D.S.  
Percorso di Istruzione di II Livello (ex Corso serale)  
Prof.<sup>te</sup> Sergio TALARICO

Il Dirigente scolastico  
Prof.<sup>ssa</sup> Maria Rosaria RUSSO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 d.lgs n.39/93)

## 1. ASPETTI GENERALI DEL CORSO

Il *Corso Serale per adulti di II livello* offre un'occasione di promozione socio-culturale per stimolare la ripresa degli studi e migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti desiderano cambiare la propria condizione culturale e professionale, una funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti quegli adulti e di quei giovani, anche di nazionalità non italiana, che, avendo interrotto il proprio percorso scolastico per ragioni diverse, necessitano di un completamento della propria formazione, tale da consentire loro di migliorare condizioni e opportunità nel campo lavorativo.

I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea richiedono che anche il sistema formativo si trasformi passando da una struttura rigida ad una più decentrata e flessibile e che risponda altresì ai bisogni di utenze particolari come coloro che intendono rientrare nel sistema formativo; essi infatti trovano ora una risposta adeguata ai loro bisogni perché la struttura dei corsi serali propone modelli e metodologie diverse da quelli previsti per l'utenza diurna. Infatti in molti paesi stranieri è già stata data risposta: la stessa Unione Europea ha emanato direttive che tendono a focalizzare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di organizzare forme di intervento per il recupero delle carenze nella formazione di base, la riconversione professionale e l'educazione permanente. Anche in Italia, in risposta a queste nuove esigenze sono state attuate, nell'ambito dell'EDA, esperienze volte a offrire occasioni di promozione socioculturale, a stimolare la ripresa degli studi e a migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro degli adulti. I corsi serali hanno alcuni aspetti comuni (*riduzione dell'orario settimanale di lezione, riconoscimento di crediti formativi, tutoring, metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti*) che sono stati ritenuti fondamentali nella progettazione di proposte per un'utenza adulta.

Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni:

- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non costituisce più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa;
- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale.
- definire dei processi di apprendimento cognitivo personalizzati che riescano a garantire la possibilità di effettuare anche un percorso abbreviato per il conseguimento di un titolo avente valore legale sul territorio.
- 

## 2. OFFERTA FORMATIVA

A tutti gli studenti del Corso serale è aperta l'offerta formativa d'Istituto, compatibilmente con i loro interessi, gli orari di lavoro e gli impegni personali. I corsi si articolano a partire dal primo periodo didattico (I anno e II anno), segue il secondo periodo didattico (III anno e IV anno), per poi proseguire al terzo periodo didattico (V anno) dei PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO, così come delineati dal D.P.R. n.263/2012.

Il Corso Serale offre il percorso di istruzione di secondo livello per i seguenti indirizzi:

- IPSASR “*Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio*” per il conseguimento del **diploma di agrotecnico** con sede in ROSARNO;

- ITE: “AFM” articolazione ‘*Amministrazione finanza e marketing*’ per il conseguimento del **diploma di ragioniere perito commerciale**, “SIA” articolazione ‘*Sistemi informativi aziendali*’ per il conseguimento del **diploma di ragioniere perito programmatore** con sede in LAUREANA di BORRELLO (II Periodo classi 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> e III Periodo classi 5) e (I Periodo: classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>) in ROSARNO. ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO indirizzo ‘*Sistema Moda* per il conseguimento del **diploma in Sistema Moda** (I Periodo: classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>).

### 3. ISCRIZIONE

L'iscrizione degli studenti al Corso serale comporta obbligatoriamente il riconoscimento e la valutazione della loro situazione formativa, documentata all'atto dell'iscrizione, al fine di predisporre il patto formativo individuale. Le iscrizioni presentate ad anno scolastico inoltrato vengono considerate, caso per caso, dal Dirigente. Per la presentazione della domanda è preferibile rispettare la data del 15 ottobre. Possono accedere al Corso Serale:

- coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;
- i diplomati di altri Istituti che, per motivi di lavoro o per propria scelta, desiderino conseguire uno dei diplomi di cui all'art.1 del presente regolamento;
- i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali risulta utile uno dei diplomi di cui all'art.1 del presente regolamento;
- tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un titolo equiparato e legalmente riconosciuto.

Le iscrizioni saranno accettate non oltre il termine stabilito dalla C.M. di riferimento, con possibilità, di accogliere le richieste pervenute in data successiva. Tutte le iscrizioni, nonché i dossier personali, saranno trasmessi alla sede centrale del CPIA.

### 4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il raggiungimento degli obiettivi che caratterizzano tale percorso formativo, deriva soprattutto da un cambiamento sostanziale delle metodologie didattiche e organizzative. Il quadro normativo di riferimento dei corsi serali, infatti, mette in atto un percorso di cambiamento e definisce alcune modalità che devono qualificare le attività rivolte agli adulti, quali:

- **Accoglienza e orientamento** Si tratta di una fase di accoglienza e orientamento formativo volta a far emergere tutte le evidenze necessarie al riconoscimento formale dei crediti che conducono alla definizione del *Patto Formativo Individuale*. La strategia comunicativa e di partecipazione da adottarsi in questa fase dovrà rafforzare la motivazione dell'adulto alla ripresa del nuovo percorso scolastico.
- **Didattica modulare** La didattica modulare è una strategia formativa nella quale il percorso di insegnamento/apprendimento è articolato in segmenti – UDA (*unità di apprendimento*). Ciascuna UDA costituisce una parte significativa del percorso formativo, assolve a funzioni di carattere disciplinare e permette di acquisire competenze verificabili, certificabili e, quindi, capitalizzabili come crediti formativi nella prosecuzione del percorso. La frequenza delle UDA e l'acquisizione delle competenze, infatti, vengono attestate e certificate. Le competenze riconosciute valgono come credito

per il passaggio al periodo successivo.

- **Fruizione a distanza** Per fruizione a distanza si intende lo svolgimento e la fruizione di unità di apprendimento mediante l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche. La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni del nuovo sistema di istruzione degli adulti e prevede che l'adulto possa fruire a distanza di alcune unità di apprendimento o parte di esse relative al periodo didattico richiesto all'atto dell'iscrizione.

Tutta l'azione didattica, unitamente alle nuove modalità didattiche introdotte dalla normativa vigente di riferimento sui corsi serali, è individualizzata per rispondere alle specifiche esigenze dell'utenza adulta e alla diversità delle condizioni socio-culturali, delle esperienze, delle conoscenze e delle aspettative. Nello specifico, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento:

la **Commissione crediti** nominata dal D.S. ha il compito di:

- dare attuazione alle linee programmatiche e di indirizzo definite dalla Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale costituita nell'ambito dell'Accordo di Rete;
- di individuare, valutare e certificare crediti, acquisiti in precedenti contesti di apprendimento, formali, non formali e informali;
- definire il Patto formativo individuale;
- seguire il quadro normativo vigente per i corsi serali;
- favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello;
- predisporre un sistema di accoglienza e di primo orientamento dei giovani e degli adulti che intendono immettersi nel percorso di istruzione;
- mettere in essere azioni di orientamento per quegli studenti che necessitano;
- progettare ed adottare iniziative per incrementare l'offerta formativa del corso;
- predisporre azioni di informazione e di documentazione delle attività;
- cercare forme di collaborazione con altri istituti in cui sono attivi i corsi serali, con altre istituzioni presenti sul territorio.

Al **Consiglio di Classe** è affidato il coordinamento didattico che, tenendo conto delle linee strategiche espresse dall'Istituto attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ha il compito di:

- definire gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica;
- definire le metodologie didattiche più opportune ed idonee rispetto alle caratteristiche dell'utenza;
- organizzare l'attività didattica;
- definire forme e criteri di valutazione;
- raccordare ed integrare le materie.

**Docenti** si adopereranno per:

- valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile;
- motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e l'approccio professionale di ciascuna proposta didattica;
- coinvolgere lo studente attraverso l'indicazione dei traguardi raggiungibili e di compiti realizzabili, rispetto ai quali l'insegnante tenderà a porsi come facilitatore del processo di apprendimento;
- far conoscere i programmi e gli obiettivi minimi delle singole discipline;
- individuare strategie utili al fine di raggiungere tali obiettivi;
- informare gli studenti sui tempi e le modalità delle verifiche da effettuare;
- esplicitare i criteri di valutazione;
- dare indicazioni sul modo di prendere gli appunti, di costruire schemi utili per la comprensione delle spiegazioni e delle letture di un testo;
- attivare tutto ciò che è utile ed efficace al conseguimento degli obiettivi comuni e specifici della

- singola disciplina;
  - utilizzare lezioni frontali, in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui esse risultino strettamente funzionali;
  - privilegiare il lavoro “in classe”, come momento in cui si impara facendo;
  - favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere ben strutturato e guidato;
  - favorire le attività di laboratorio tese a migliorare l’apprendimento teorico;
  - creare le condizioni per apprendimenti di tipo autonomo;
  - strutturare attività orientate all’apprendimento collaborativo.
- Non mancheranno interventi di recupero/approfondimento.
- Gli interventi saranno praticati, preferibilmente, durante le ore di lezione ordinaria, al fine di non aggravare il già pesante carico di lavoro degli studenti del serale.

#### 4. ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO MODULARE PER UNITA' DI APPRENDIMENTO

Il percorso di apprendimento è strutturato in:

- **Primo periodo didattico (1° e 2° anno):** tale periodo si riferisce all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, prevista per il primo biennio dei corrispondenti ordinamenti, pari al 70% del monte ore del 1° biennio degli istituti superiori di II grado, finalizzata alla certificazione necessaria per l’ammissione al secondo periodo;
- **Secondo periodo didattico (3° e 4° anno):** tale periodo si riferisce all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, prevista per il secondo biennio dei corrispondenti ordinamenti, pari al 70% del monte ore del 2° biennio degli istituti superiori di II grado, finalizzata alla certificazione necessaria per l’ammissione al terzo periodo;
- **Terzo periodo didattico (5° anno):** tale periodo si riferisce all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti, pari al 70% del monte ore del quinto anno degli istituti scolastici di II grado, finalizzata alla certificazione necessaria per accedere all’Esame di Stato, finalizzato al conseguimento del Diploma.

Ogni disciplina è suddivisa in unità di apprendimento (UdA) nelle quali sono strutturati in modo coerente gli obiettivi di apprendimento, i contenuti di apprendimento, le metodologie, i materiali e gli strumenti, i criteri e le forme di verifica degli apprendimenti.

Per unità di apprendimento (UdA) si intende una partizione ragionata dei contenuti disciplinari. La programmazione annuale di ogni disciplina è suddivisa in UdA che vengono svolte in un numero preciso di ore al termine dei quali viene effettuata la verifica di accertamento delle competenze acquisite per quelle UdA.

#### 5. PATTI FORMATIVI E CREDITI FORMATIVI

In coerenza con le indicazioni europee contenute nella Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale, tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, la Commissione attiva un percorso formativo in modo da favorire la personalizzazione secondo la seguente articolazione:

- **accoglienza:** per un massimo del 10% del monte ore complessive. L’accoglienza prevede la presentazione della scuola, dell’impianto formativo, l’analisi della documentazione a corredo dell’iscrizione, l’ascolto dei bisogni e degli obiettivi della persona e il suo progetto di vita. In questa fase

si identificano (messa in trasparenza) i saperi e le competenze formali, informali e non formali eventualmente preesistenti. Le informazioni confluiscono nel DOSSIER, che costituisce il primo passaggio per la stesura del PFI.

- **valutazione dei crediti:** all' identificazione segue la valutazione delle competenze che può dar luogo a riconoscimento diretto o ad accertamento delle competenze mediante appositi test e/o colloqui. La valutazione si traduce nell'acquisizione di crediti che riconoscono conoscenze e competenze già possedute dall'alunno, di cui all'art.7 del presente regolamento. La richiesta di riconoscimento dei crediti formali va formulata all'atto dell'iscrizione (o nei primi giorni dell'anno scolastico); le certificazioni vanno presentate tempestivamente.

- **certificazione dei crediti:** le competenze riconosciute vengono attestate nell'apposito documento di certificazione dei crediti; I crediti determinano l'esonero dalla frequenza delle unità di apprendimento delle materie per le quali sono stati riconosciuti. Essi, pertanto, consentono accessi differenziati al percorso scolastico. È previsto il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali (istituti scolastici), non formali (altre attività educative organizzate) ed informali (lavoro, famiglia, altro).

In ogni caso non vengono riconosciuti crediti superiori al 50% del monte ore annuale.

- **patto formativo individuale:** il PFI è condiviso e sottoscritto dalle parti; riassume il percorso di studio personalizzato. Nel documento sono dettagliati: il monte ore individuale effettivo da svolgere (ovvero il monte ore complessivo decurtato delle ore di accoglienza, delle ore corrispondenti a eventuali crediti e delle ore di eventuale formazione a distanza, e le competenze da raggiungere ad esito).

- **Linee guida per il riconoscimento dei crediti**

STUDENTI DIPLOMATI AD INDIRIZZO LICEALE

Vengono di norma inseriti nel 4° anno del corso di studi, con riconoscimento dei crediti nelle materie comuni (italiano, storia, matematica, inglese).

STUDENTI DIPLOMATI AD INDIRIZZO TECNICO E LAUREATI

Vengono di norma inseriti nel 5° anno del corso di studi con riconoscimento dei crediti nelle materie comuni (italiano, storia, matematica, inglese).

STUDENTI DIPLOMATI AD INDIRIZZO PROFESSIONALE

Vengono di norma inseriti nel 5° anno del corso di studi con riconoscimento dei crediti nelle materie comuni verificata la compatibilità dei contenuti disciplinari (italiano, storia, matematica, inglese).

## 6. ORARIO

L'anno scolastico si sviluppa nei termini temporali indicati dal Ministero e secondo il calendario scolastico regionale e si svolge, generalmente, da metà settembre ad inizio giugno; i periodi di vacanza, così come lo svolgimento delle lezioni organizzato in due quadrimestri, coincidono di norma con quelli dei corsi diurni in atto presso l'Istituto.

E' auspicabile la frequenza regolare in quanto il contatto diretto e quotidiano con i docenti permette di essere guidati nella comprensione e nella rielaborazione di quanto proposto in classe e nella impostazione di un corretto metodo di studio.

Con una metodologia appropriata per studenti adulti e lavoratori, l'impegno domestico richiesto è ridotto al minimo. L'orario si articola su 5 sere settimanali dal lunedì al venerdì. Ogni serata include 4 o 5 ore di lezione da 50 o 45 minuti con inizio dalle ore 16.00 e fine alle ore 19.45 o 20.15.

La frequenza minima per la validità del periodo didattico è, di norma, pari almeno al 75% delle ore previste, con eventuali deroghe debitamente documentate per motivi di salute o personali fino ad un massimo del 10%. Si rammenta che è possibile seguire fino al 20% delle lezioni on line. Per gli studenti con crediti riconosciuti il limite massimo delle assenze (anche con deroghe) viene calcolato in modo personalizzato. I consigli di classe dovranno, comunque, esaminare di volta in volta ogni singolo caso per verificare se al di là del superamento o meno del limite delle assenze e delle motivazioni documentate e certificate, siano presenti sufficienti elementi di valutazione tali da poter consentire la procedura di scrutinio finale e l'eventuale ammissione dello studente alla classe successiva. Pertanto, rispetto alla questione della frequenza e della relativa normativa (D.P.R. n.122/2009), considerata la particolare e specifica condizione dell'utenza del corso serale (condizione di cui non si fa cenno nella normativa vigente), si ricorda che il Collegio dei Docenti delibera ogni anno una serie di motivazioni che possono essere considerate valide come deroghe per il superamento del limite massimo di assenze consentite.

## **7. FRUIZIONE A DISTANZA**

Per *fruizione a distanza* si intende l'erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nella normativa di riferimento; il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l'adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.

La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari necessità dell'utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali.

La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della "competenza digitale", riconosciuta fra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006.

Lo sviluppo di competenze nell'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, contrasta, fra l'altro, quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l'esercizio della cittadinanza attiva.

## **8. DIDATTICA ON-LINE**

La tipologia di utenza (per lo più lavoratori e pendolari) impone un'organizzazione dell'insegnamento molto flessibile, che affianchi all'attività didattica – formativa in presenza, un percorso di insegnamento/apprendimento a distanza. A tal fine è attiva una piattaforma di e-learning (Moodle), strutturata in modo da consentire:

- assistenza a distanza;
- didattica personalizzata e individualizzata;

- interventi di recupero e potenziamento;
- sostegno alla didattica (con documentazione on-line integrativa del libro di testo).

Le attività svolte tramite la piattaforma sono opportunamente registrate nei log ai fini del conteggio della frequenza. Gli studenti iscritti al Corso serale possono accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali e la password consegnata ad inizio anno scolastico.

## **9. VALUTAZIONI**

Le sessioni di verifica sono uno spazio apposito in cui viene saggiata la preparazione degli studenti che hanno diritto a un percorso individualizzato. Tutte le valutazioni vengono espresse con voto unico intero per UdA disciplinare. Le materie che prevedono valutazione scritta e orale hanno anch'esse voto unico intero derivante da tutte le valutazioni raccolte sia scritte che orali per ogni modulo disciplinare. Per valutare le verifiche scritte, orali e pratiche si fa riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e contenuti nel PTOF. Il voto di condotta viene espresso dal Consiglio di Classe al momento della promozione sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti. Le valutazioni dei moduli conclusi, in classe o in sessione di verifica, come pure le valutazioni finali di scrutinio, possono essere visionate accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando la password consegnata ad ogni studente iscritto al corso.

## **10. RECUPERI**

Per quanto riguarda i percorsi formativi degli studenti si ravvisa la necessità di monitorare il loro percorso, allo scopo di renderlo più lineare ed efficace. Il mancato superamento delle UdA presenti nel patto formativo individuale può essere recuperato entro la sessione di fine agosto.

## **11. PROMOZIONE**

La promozione alla classe successiva avviene a completamento del percorso formativo della classe di iscrizione dello studente, ovvero quando la totalità delle UdA del periodo didattico verrà superato. La promozione avviene negli scrutini di giugno e fine agosto.

## **12. COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI**

Accanto al tradizionale metodo di diffusione delle informazioni (bacheca degli studenti), tutte le informazioni e le news rivolte agli utenti del Corso serale possono essere visionate accedendo al sito dell'Istituto [www.istitutopiriarosarno.edu.it](http://www.istitutopiriarosarno.edu.it)

**Il Collaboratore del D.S.**

*Percorso di Istruzione di II Livello (ex Corso serale)*

**Prof.<sup>re</sup> Sergio TALARICO**

**Il Dirigente scolastico**

**Prof.<sup>ssa</sup> Maria Rosaria RUSSO**

*firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 d.lgs n.39/93)*